

Codice A1604A

D.D. 6 luglio 2017, n. 304

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di quattro nuove sorgenti potabili ubicate in localita' Pecarina, nel Comune di San Colombano Belmonte (TO).**

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Colombano Belmonte (TO) – con nota in data 30 maggio 2016, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da quattro nuove sorgenti (Bacino del Torrente *Gallenca* – Sottobacino del Rio *Buasca*) ubicate in località *Pecarina*, nel medesimo Comune di San Colombano Belmonte.

Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea di 0,50 l/s ed una portata media di 0,20 l/s per complessivi 6.307,00 metri cubi annui; la durata del prelievo è estesa a tutto l'anno ed il volume idrico prelevato viene in parte ceduto alla rete acquedottistica in corrispondenza del serbatoio e in parte restituito al Rio *Buasca*.

La Città Metropolitana di Torino, con nota in data 18 agosto 2016, ha precisato che, in base alle risultanze dell'istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 28 luglio 2016, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalle nuove sorgenti sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di San Colombano Belmonte (TO) e con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 5 aprile 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 78/2017 del 5 aprile 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di quattro nuove sorgenti potabili ubicate in località *Pecarina*, nel medesimo Comune di San Colombano Belmonte.

L'area interessata dall'intervento in progetto è ubicata nel settore settentrionale del territorio comunale, lungo il versante destro dell'incisione del Rio *Buasca* che si approfondisce all'interno del substrato roccioso, ad una quota media di 1.160 metri s.l.m.; l'accessibilità all'area è garantita dalla viabilità comunale esistente.

L'area di captazione si sviluppa ai piedi di un versante roccioso in un settore distale del conoide del Rio *Buasca* dove i depositi torrentizi e di versante ricoprono il substrato roccioso con potenza metrica e sono sede di fenomeni di affioramento della falda superficiale.

L'area interessata dalla realizzazione del serbatoio di accumulo delle acque intercettate dalle sorgenti è invece localizzata pochi metri a valle della zona di captazione, lungo la strada sterrata esistente.

Le sorgenti in esame hanno da sempre fornito d'acqua alcuni alpeggi della zona; allo stato attuale non vengono più utilizzate. L'area sorgiva si estende per circa 125 metri quadrati e verrà completamente recintata al fine di prevenire possibili interferenze con l'ambiente esterno.

Il progetto di captazione prevede quattro punti di presa distinti, realizzati in corrispondenza delle venute principali, costituiti da brevi tratti di tubo microdrenante e da pozzetto principale di raccolta; essi saranno poi collegati per gravità alla vasca di carico mediante la posa di condotte interrato.

Tutta l'area verrà poi recintata con rete metallica plastificata di altezza pari a 1,50 metri alla quale si affiancherà una canaletta in legno per il recupero delle acque di ruscellamento provenienti dall'esterno. Alla captazione si accederà dalla parte inferiore con apposito cancello.

A valle delle opere di captazione verrà realizzato un serbatoio di accumulo della capacità utile di circa 7 metri cubi, parzialmente interrato e posizionato in adiacenza alla strada comunale.

La vasca di accumulo è separata dalla camera di manovra con muro in cemento armato ed è a sua volta suddivisa in vasca di calma e di sedimentazione ed in vasca di partenza. L'accesso dall'esterno è garantito da una porta metallica a tenuta.

Il prelievo della risorsa idrica è stato stimato in funzione dell'utenza da servire e se ne prevede l'attivazione solo in caso di carenza idrica.

L'area all'interno della quale si intendono realizzare i bottini di presa ed i settori limitrofi sono attualmente destinati a praterie e pietraie e si sottolinea la mancanza di fonti di inquinamento derivanti da insediamenti umani (le case in località *Pecarina* versano ormai da diversi anni in stato di abbandono). L'areale è caratterizzato da una totale naturalità ed è ubicato su un versante che non è e non sarà mai soggetto ad interventi di antropizzazione. Non si può tuttavia escludere inquinamenti da colibatteri provenienti dalla fauna selvatica e/o dal transito di animali da pascolo; in tal senso il progetto prevede la recinzione della zona di tutela assoluta.

Per la definizione del regime idrologico sono state eseguite, a partire dal mese di maggio 2009, diverse misure di portata; tuttavia, non disponendo di dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le fonti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna scaturigine; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle scaturigini, data la vicinanza reciproca delle stesse e ha una superficie complessiva di 8.086 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite inferiore della zona di tutela assoluta risultante e ha una superficie complessiva di 36.343 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni e ha una superficie complessiva di 17.744 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. 2 – Comune di San Colombano Belmonte – Definizione aree di salvaguardia – Nuova captazione da sorgente in località Pecarina – Planimetria aree di salvaguardia – Scala 1:1.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione delle opere di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e

del Comune nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia – secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino e non sono risultati ostativi al rilascio della stessa concessione.

Le particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia proposta non risultano essere soggette ad attività di sfruttamento agricolo e/o connesse all'allevamento intensivo di bestiame e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16, in data 20 aprile 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del

regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

vista la domanda, in data 30 maggio 2016, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da quattro nuove sorgenti (Bacino del Torrente *Gallenca* – Sottobacino del Rio *Buasca*) ubicate in località *Pecarina*, nel Comune di San Colombano Belmonte; nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea di 0,50 l/s ed una portata media di 0,20 l/s per complessivi 6.307,00 metri cubi annui e la durata del prelievo è estesa a tutto l'anno;

vista la nota della Città Metropolitana di Torino, in data 18 agosto 2016, con la quale è stato comunicato al Proponente – S.M.A.T. S.p.A. – che in base alle risultanze dell'istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 28 luglio 2016 non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalle nuove sorgenti sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" n. 78/2017, in data 5 aprile 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 5 aprile 2017 – prot. n. 0000994, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
D E T E R M I N A

- a) L’area di salvaguardia di quattro nuove sorgenti potabili ubicate in località *Pecarina*, nel Comune di San Colombano Belmonte (TO), è definita come risulta nella planimetria “*Elaborato n. 2 – Comune di San Colombano Belmonte – Definizione aree di salvaguardia – Nuova captazione da sorgente in località Pecarina – Planimetria aree di salvaguardia – Scala 1:1.000*”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all’originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Colombano Belmonte (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
  - garantire che la zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
  - ottenere dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Colombano Belmonte – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Colombano Belmonte affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*